



Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Sen. III

Albo

il 15.06.2009

Il Resp. del servizio
Istruttore Amministrativo
M. Scibano

CITTÀ DI RAGUSA

SETTORE 3°

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale In data 11 GIU. 2009 N. 1293	OGGETTO liquidazione competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali per elezione parlamento europeo del 6 e 7 giugno 2009
N: 64 Settore	
Data 10.06.2009	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL. 2009

CAP.2430

IMP. 434/09-liq.440/09

Partita di giro

Somma già impegnata con deliberazione di G.M. n° 203 del 6 e 7 giugno 2009

IL RAGIONIERE

M. Scibano

L'anno duemilanove, il giorno dieci del mese di giugno nell'ufficio del settore 3° il Dirigente Dott.ssa Cettina Pagato ha adottato la seguente determinazione:

IL DIRIGENTE

- Vista la nota avente prot. 0012923 datata 27/04/2009 emanata dall'Ufficio Territoriale del Governo avente per oggetto: " Elezione dei rappresentanti d'Italia al Parlamento Europeo del 6 e 7 Giugno 2009. Regime delle spese." che costituisce parte integrante ed inscindibile del presente provvedimento;
- Vista la delibera di G.M. n° 203 del 05/06/2009 con la quale si autorizza la spesa per il compenso di cui sopra;
- Visti i Mod. A relativi alla composizione dei seggi elettorali ed alla liquidazione dei compensi ad essi spettanti;
- Viste le dichiarazioni rilasciate dai componenti i seggi elettorali che hanno raggiunto con mezzo proprio le sezioni distanti da loro luogo di residenza, attestanti di sollevare l'Amministrazione da ogni responsabilità in caso di sinistro ai sensi dell'art. 4 della legge n°70 del 13/3/80 ;
- Ritenuto che ai componenti i seggi elettorali che ne hanno fatto richiesta deve essere liquidata l'indennità chilometrica prevista dall'art.15 della legge 18 dicembre 1973, n° 836, nella misura stabilita dall'art. 8 legge 417/78 e cioè pari ad un quinto del prezzo di un litro di benzina super ;
- Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità tecnica e contabile, nonché l'attestazione della copertura finanziaria da parte del Capo Settore Ragioneria;
- Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;
- Visto l'art. 47 dello Statuto di questo Comune;

D E T E R M I N A

- 1) Liquidare e pagare ai componenti i seggi elettorali, per le operazioni delle elezioni europee del 6 e 7 giugno 2009 somma complessiva di € 53.886,00 così distinta:

Compenso componenti seggi

€ 53.886,00

Indennità chilometrica

€ 1.024,92

€ 54.910,92

- 2) Anticipare nelle more degli appositi accreditamenti da parte dello Stato la spesa complessiva di € 54.910,92 imputando la spesa al capitolo di Bilancio comunale 2430 " Spese per servizi per conto terzi " Bilancio 2009 Partita di giro (impegno n° 434/09 - liq.440/09) somma già impegnata con deliberazione di G. M. n° 203 del 05/06/09;

- 3) Introdurre ad accredito avvenuto la somma di € 54.910,92 al capitolo 550 " Rimborsi spese per servizi per conto terzi" Bilancio 2009 (accertamento n° 89/09)



IL DIRIGENTE DEL SETTORE 3°

Da trasmettersi d'ufficio, oltre che al Sindaco ai seguenti settori/uffici

Allegato: circolare 0012923 del 27 aprile 2009, *parte integrante*

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 131, 4° comma del TUEL

CITTÀ DI RAGUSA

Ragusa, 10/6/09

IL RESPONSABILE DI RAGIONEFIA

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data 06/06/09 il Protocollo per la durata di 30 giorni dalla data stessa pubblicata per le disposizioni e di averne trasmesso copia al Dirigente Generale.

Ragusa, 10/6/09

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTTOLIBRO

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del servizio di pulizia e di disinfezione del territorio comunale.

Ragusa, 10/6/09

IL MESSO COMUNALE

Il Dirigente del I Settore il Segretario Generale
Ragusa, li 10-06-2009

Per presa visione:

Il Direttore Generale

Il Sindaco

Ragusa, li

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, 4° comma, del TUEL.

Ragusa 10/6/08

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Al Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.


Ragusa 16 GIU. 2009

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(Licita Giovanni)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo pubblicazione e cioè dal 16 GIU. 2009 al 22 GIU. 2009

Ragusa 23 GIU. 2009

IL MESSO COMUNALE



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Ragusa

Servizio Contabilità e Gestione Finanziaria

Prefettura Ragusa

Prot. Uscita del 27/04/2009

Numero: **0012923**

Classifica: 78.30

li, 27 Aprile 2009



Allegati: n°2

RACCOMANDATA URGENTE

Ai Sigg. **SINDACI**
dei Comuni della Provincia
LORO SEDI

**OGGETTO: ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI D'ITALIA AL PARLAMENTO
EUROPEO DEL 6 E 7 GIUGNO 2009 - REGIME DELLE SPESE**

Come per le precedenti consultazioni elettorali si rappresenta che, anche per le elezioni indicate in oggetto, codesti Comuni sono tenuti ad anticipare le spese per il trattamento economico dei componenti di seggio e le altre relative agli adempimenti di propria spettanza. Fanno eccezione quelle facenti carico direttamente alle Amministrazioni Statali interessate per il funzionamento dei propri Uffici.

Per il regolare e tempestivo pagamento delle sotto elencate spese, che saranno rimborsate da questo Ufficio nel limite dei fondi assegnati, se ed in quanto legittimamente assunte, si impartiscono le seguenti disposizioni con le necessarie istruzioni in ordine alla presentazione del rendiconto delle spese medesime.



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Ragusa
Servizio Contabilità e Gestione Finanziaria*

SPESE RIMBORSABILI

① **Spese per le competenze corrisposte ai componenti dei seggi elettorali.**

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera n) del D.L. 27 gennaio 2009 gli importi degli onorari fissi da corrispondere ai componenti degli uffici elettorali di sezione (n°1 Presidente, n°4 scrutatori e n°1 segretario) sono quelli previsti dall'art. 1 commi 1-2-3-4 della Legge 13 marzo 1980, n° 70, così come sostituito dall'art.3 della Legge 16 aprile 2002, n°62. Dette spese dovranno essere corrisposte dai Comuni senza operare alcuna ritenuta di acconto in quanto, a norma dell'art. 9, comma 2, della Legge 21/03/1990, n° 53, gli onorari spettanti ai componenti gli Uffici Elettorali costituiscono rimborso spese fisso forfettario non assoggettabile a ritenute o imposte (*ivi comprese quelle relative al bollo di quietanza*) e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali. Per la liquidazione si richiamano in proposito le istruzioni contenute nell'apposita circolare in fase di emanazione.

Pertanto, gli importi degli onorari fissi da corrispondere ai componenti degli Uffici Elettorali di Sezione per le consultazioni elettorali del 6 e 7 Giugno 2009 sono i seguenti:

SEGGI ORDINARI

<i>Presidenti</i>	Euro 150,00
<i>Segretari e Scrutatori</i>	Euro 120,00

SEGGI SPECIALI

<i>Presidenti</i>	Euro 90,00
<i>Scrutatori</i>	Euro 61,00

Spetta, altresì, ai soli presidenti di seggio, il trattamento di missione, se dovuto, ai sensi dell'art. 4 della Legge n° 70 del 1980, nella misura corrispondente a quella spettante ai dirigenti dell'amministrazione dello Stato con le limitazioni introdotte dall'art. 1, comma 213 della Legge Finanziaria 2006.

② **Spese per la retribuzione di prestazioni di lavoro straordinario.**

Il periodo elettorale, ai fini del lavoro straordinario, inizia il giorno **3 Aprile 2009**, data di pubblicazione del D.P.R. di convocazione dei comizi, e termina il **7 Luglio 2009**, trentesimo giorno successivo al giorno delle consultazioni stesse.

Le spese per le prestazioni rese dal personale comunale addetto all'espletamento degli adempimenti di pertinenza dei singoli Enti, per l'attuazione delle consultazioni, e **con esclusione dei servizi espletati dai Vigili Urbani configurabili come "SERVIZI DI ORDINE PUBBLICO"** (*vigilanza fissa ai seggi elettorali durante le operazioni di voto, vigilanza durante i comizi elettorali, etc...*), saranno rimborsate al lordo sia dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.Pe.F.) che dei contributi assistenziali, previdenziali e sugli infortuni che normalmente sono posti a carico dei Comuni. A giustificazione dell'entità dei predetti contributi, da versarsi a cura del Comune, *l'Amministrazione Comunale dovrà produrre un analitico prospetto*



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Ragusa

Servizio Contabilità e Gestione Finanziaria

nominativo a dimostrazione degli oneri sostenuti per il titolo in questione e una documentazione comprovante l'avvenuto versamento dei contributi sopra indicati.

L'art. 15 del Decreto-Legge 18/01/1993, n° 8, convertito con modificazioni, dalla Legge 19/03/1993, n° 68, fissa il monte ore individuale mensile per le esigenze lavorative connesse con le predette consultazioni ed il termine entro il quale adottare la necessaria determinata autorizzativa all'effettuazione delle ore straordinarie per il personale stabilmente addetto agli Uffici elettorali, nonché per quello che si intende assegnarvi quale supporto provvisorio. In merito, corre l'obbligo precisare che tale disposizione deve essere coordinata con le norme in materia di organizzazione dell'orario di lavoro contenute nel decreto legislativo n°66/2003, come modificato dal decreto legislativo 6 agosto 2008, n°133.

Si rappresenta che nella determinazione autorizzativa, da adottarsi **entro 10 giorni** dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, debbono essere indicati i nominativi del personale previsto, il numero di ore di lavoro straordinario da effettuare a fianco di ciascun nominativo e le funzioni da assolvere.

LA MANCATA AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA INIBISCE IL PAGAMENTO DEI COMPENSI PER IL PERIODO GIÀ DECORSO.

Le suddette determinazioni devono essere adottate, per legge, dai responsabili dei servizi, così come individuati dall'art. 107 del Testo Unico della legge sull'ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 Agosto 2000, n° 267.

Si ribadisce, inoltre, l'importanza che le "determinazioni" dei responsabili dei servizi siano adottate in osservanza delle singole disposizioni statutarie e regolamentari attuative del citato Testo Unico.

Le spese per il lavoro straordinario (al lordo sia dell'I.R.Pe.F. che dei contributi previsti a carico dell'Ente), ivi comprese quelle per l'eventuale erogazione dei buoni pasto al personale dipendente impegnato nell'attività elettorale, e le altre spese anticipate dai Comuni per l'organizzazione tecnica e l'attuazione di consultazioni elettorali, i cui oneri sono a carico dello Stato, saranno rimborsate, al netto delle anticipazioni, posticipatamente in base a documentato **rendiconto** da presentarsi entro il termine perentorio di sei mesi dalla data delle consultazioni, pena la decadenza dal diritto al rimborso.

E' assolutamente necessario che la relativa spesa sia contenuta nei limiti indispensabili, autorizzando per l'effettuazione di tali prestazioni solo il personale strettamente impegnato nella consultazione elettorale.

Per quanto concerne la liquidazione delle prestazioni straordinarie rese dal personale degli Enti locali, si rinvia a quanto attualmente disciplinato dall'art.14 del C.C.N.L. 1998-2001, accordo di lavoro per il personale dipendente degli enti locali, in vigore dal 2 aprile 1999, come integrato dagli artt. 38 e 39 del successivo C.C.N.L. del 14/09/2000 e dall'art. 16 del C.C.N.L. del 05/10/2001.

In particolare, l'art.39, come integrato dal predetto art.16, disciplinante, in particolare, il lavoro straordinario elettorale, per eventi straordinari e per calamità naturali, dispone che il lavoro straordinario prestato in occasione di consultazioni elettorali o referendarie non concorre ai limiti di cui all'art.14 richiamato.

Ai sensi del comma 2, del citato art.14, infatti, le risorse per compensare il lavoro straordinario possono essere incrementate con le disponibilità derivanti da specifiche disposizioni di legge, connesse alla tutela di particolari attività ed in particolare di quelle elettorali, nonché alla necessità di fronteggiare eventi eccezionali.



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Ragusa

Servizio Contabilità e Gestione Finanziaria

Il comma 2 del medesimo art.39 ha introdotto, inoltre, la possibilità di remunerare le prestazioni di lavoro straordinario svolto dal personale titolare di posizione organizzativa ex art.8 e ss. del C.C.N.L. 31/03/1999, in deroga al principio di omnicomprensività del trattamento accessorio del citato personale. Al riguardo, tenuto conto che la remunerazione di tali prestazioni è in aggiunta al compenso spettante quale retribuzione di risultato, il lavoro straordinario reso dai responsabili dei servizi sarà rimborsato previa presentazione della dovuta documentazione attestante la corresponsione delle prestazioni rese in occasione delle consultazioni, entro il termine perentorio dei sei mesi stabiliti dalla normativa vigente.

Per procedere alla determinazione della misura oraria dovrà farsi riferimento all'art.38 del succitato C.C.N.L. del 14/09/2000, secondo il quale la stessa è ottenuta maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario calcolata convenzionalmente dividendo per 156 la retribuzione base mensile, come attualmente definita dall'art.10, comma 2, lettera b), del C.C.N.L. del 09/05/2006, incrementata del rateo della tredicesima mensilità.

Relativamente all'attività espletata dai dirigenti in occasione di consultazioni elettorali, si ribadisce che la stessa, rientrando fra le esigenze connesse alle funzioni affidate, non può essere autonomamente retribuita con il compenso per prestazioni straordinarie.

Si osserva, a tal fine, che i contratti del 10 Aprile 1996 e del 23 Dicembre 1999 disciplinanti il rapporto di lavoro del citato personale, pur sostituendo l'indennità di funzione ex artt. 37 e 38 del D.P.R. 333/1990, con l'attribuzione della *retribuzione di posizione e di risultato*, nulla dispongono in ordine alla possibilità di remunerare il dirigente per il lavoro svolto al di fuori dell'orario di lavoro, confermando quindi la previgente disciplina.

Tra l'altro, si rileva che l'art. 16 del citato C.C.N.L. del 10 Aprile 1996, disciplinante l'orario di lavoro, tuttora in vigore, prevede che la presenza in servizio del dirigente e l'organizzazione del tempo di lavoro dello stesso, siano correlate in modo flessibile alle esigenze della struttura cui lo stesso è preposto e all'espletamento dell'incarico affidato alla sua responsabilità, in relazione agli obiettivi ed ai programmi da realizzare.

Per quanto concerne le eventuali prestazioni di lavoro straordinario del personale appartenente alle Unioni di Comuni o temporaneamente assegnato alle stesse per lo svolgimento di servizi associati, si precisa che dette prestazioni dovranno essere preventivamente autorizzate da entrambe le parti interessate (Unioni e Comuni), nonché debitamente disciplinate per la parte connessa ai rapporti finanziari. I Comuni utilizzatori inseriranno tale personale nella costituzione dei propri Uffici elettorali e procederanno all'adozione delle necessarie determinazioni autorizzative al lavoro straordinario. I Comuni medesimi provvederanno alla successiva liquidazione della spesa effettivamente sostenuta secondo le modalità previamente concordate ed inseriranno la stessa nel rendiconto che verrà poi trasmesso. Resta inteso che il limite medio di spesa di 50 ore mensili per persona ed il massimo individuale di 70 ore mensili non dovrà, in nessun caso, essere superato.

Infine, si rappresenta che non sarà ammessa a rimborso l'eventuale spesa per prestazioni di lavoro straordinario da parte del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), trattandosi di personale appartenente ad altra Amministrazione non riconducibile in alcun modo al personale comunale di cui all'art.15 del menzionato D.L. n°8/1993.



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Ragusa

Servizio Contabilità e Gestione Finanziaria

③ Spese per assunzione di personale a tempo determinato.

Qualora l'Ente non riesca a fronteggiare le particolari esigenze connesse alle consultazioni in parola con il personale in servizio e con il ricorso al lavoro straordinario, potrà procedere alla stipula di contratti individuali per l'assunzione di personale a tempo determinato per il periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi ed il trentesimo giorno successivo alla consultazione stessa.

Al riguardo, nel rammentare le limitazioni previste dall'art.76, commi 4 e 7, del decreto legge n°112 del 2008, convertito con modificazioni dalla Legge n°133/2008, si rappresenta che il divieto di cui alla predetta norma non si applica alle assunzioni a tempo determinato connesse con lo svolgimento di elezioni per la sola quota coperta da finanziamenti statali – e quindi per le elezioni europee – in funzione dell'esigenza di assicurare un adeguato supporto allo svolgimento di una preminente funzione istituzionale. In ogni caso, da parte dei predetti Comuni dovrà essere offerta, nell'ambito dei provvedimenti di attribuzione di incarichi a tempo determinato, analitica motivazione delle puntuali esigenze che rendono indispensabile il ricorso all'attribuzione degli stessi, con contestuale e puntuale indicazione dei profili di insufficienza o inadeguatezza delle risorse umane presenti all'interno dei Comuni medesimi. Al riguardo, si ribadisce che non può ritenersi legittimo il ricorso all'affidamento di incarichi a tempo determinato, anche se con oneri non a carico dei bilanci comunali, in tutte le ipotesi in cui non si attesti e non si dimostri l'esistenza di una necessità assoluta di operare in tal senso per garantire il corretto svolgimento del procedimento elettorale. In particolare, il ricorso a tale tipologia di assunzione appare difficilmente giustificabile per gli enti di cui al comma 7 del citato art.76, nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50% delle spese correnti, situazione indicativa di un sovradimensionamento numerico piuttosto accentuato.

Il personale assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato, la cui prestazione lavorativa sia resa a tempo pieno, potrà essere autorizzato, se necessario, a svolgere ore di lavoro straordinario. Difatti, per il periodo in cui detto personale svolge attività lavorativa per conto del Comune è a tutti gli effetti personale dipendente per il quale sarà possibile acquisire le relative risorse.

Si rammenta, inoltre, che non saranno ammesse a rimborso le spese per le assunzioni di personale effettuate mediante contratti individuali, i quali non diano luogo alla costituzione di un rapporto subordinato con l'ente stesso.

In merito alla possibilità per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di svolgere lavoro aggiuntivo o straordinario, a seconda che si tratti di tempo parziale di tipo orizzontale o verticale, si fa presente che la materia è disciplinata dall'art. 6 del C.C.N.L. 14/09/2000, come modificato dall'art. 15 del C.C.N.L. del 15 ottobre 2001 e dall'art. 16 del medesimo contratto, che ha dettato norme di integrazione della disciplina del lavoro straordinario elettorale. In particolare, il comma 2 dell'art. 16 citato dispone che in occasione di consultazioni elettorali o referendarie, le ore di lavoro aggiuntivo prestate, nel rispetto della disciplina di cui al predetto art. 6, dal personale con rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale, sono retribuite con un compenso costituito da una maggiorazione percentuale della retribuzione oraria globale di fatto, come attualmente definita dall'art.10, comma 2, lettera d), del C.C.N.L. del 09/05/2006, nelle misure:

- a) 15%, nel caso di lavoro aggiuntivo diurno;
- b) 20%, nel caso di lavoro aggiuntivo prestato in giorno festivo o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo);
- c) 25%, nel caso di lavoro aggiuntivo prestato in orario notturno-festivo.



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Ragusa

Servizio Contabilità e Gestione Finanziaria

Inoltre, il comma 3, del citato art.16 dispone che in caso di consultazioni elettorali e referendarie le ore di lavoro aggiuntivo possono essere rese, previo consenso del lavoratore, in deroga al limite del tempo pieno e in misura eccedente rispetto a quella derivante dall'applicazione del precitato art.6, comma 2 (10% della durata di lavoro a tempo parziale riferita a periodi non superiori ad un mese e da utilizzare nell'arco di più di una settimana).

In tal caso, ai fini della determinazione del compenso da corrispondere al dipendente interessato, le percentuali di maggiorazione della retribuzione oraria globale di fatto, di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, del medesimo art.16, sono ridefinite nella misura unica del 50%.

Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale il comma 4 del predetto art.16 consente che in occasione delle consultazioni il personale possa svolgere prestazioni di lavoro straordinario in deroga alla disciplina prevista dal comma 5 del suddetto art.6, (prestazioni di lavoro straordinario nelle sole giornate di effettiva attività lavorativa, entro il limite massimo del 10%).

Tali ore sono retribuite, ai sensi del citato comma 4, secondo la disciplina generale del sopra richiamato art.38 del C.C.N.L. del 14 settembre 2000.

④ **Spese relative agli stampati (o software sostitutivi) non forniti direttamente dallo Stato.**

Possono essere rimborsati soltanto gli stampati o eventuali prodotti software sostitutivi, strettamente indispensabili per le necessità del servizio elettorale, **escludendo** comunque gli stampati di sporadico uso e di scarso contenuto, nonché gli eventuali software finalizzati alla gestione dei risultati elettorali.

⑤ **Spese per il trasporto del materiale di arredamento** delle singole sezioni elettorali, dai locali di deposito ai seggi e viceversa, **per il montaggio e lo smontaggio delle cabine.**

Sono rimborsabili le spese per l'allestimento dei seggi, nonché le spese per l'acquisto di materiale di consumo vario, ritenuto assolutamente indispensabile. Non sono rimborsabili, tra le altre, le spese per affitto di locali di proprietà comunale e per eventuale acquisto di bandiere, transenne e tavoli.

L'art. 2 della legge n° 62 del 16 aprile 2002, ha previsto l'obbligo di dotare la sala delle votazioni di n° 4 cabine, di cui una destinata ai portatori di handicap. Tuttavia, l'art. 5 della citata norma, nel porre il maggior onere a carico della finanza pubblica, non specifica il quantitativo massimo delle cabine da acquistare né, tantomeno, la durata media di vita di tali beni durevoli. In mancanza di una espressa disposizione normativa, si ritiene di dover individuare in almeno 10 anni la vita utile delle cabine stesse.

Il trasporto del materiale elettorale deve essere effettuato con mezzi di proprietà del Comune, o, nell'impossibilità, con mezzi di trasporto noleggiati. Le spese in parola dovranno essere debitamente documentate e ritenute congrue dai competenti organi tecnici.

Sono, altresì, rimborsabili le spese relative ai trasporti che si rendessero necessari nei giorni della votazione ed in quelli precedenti e successivi, con particolare riguardo all'organizzazione del servizio per la raccolta delle notizie ed al collegamento con le sezioni elettorali dislocate in frazioni e località distanti dalla sede comunale, nonché le spese relative al recapito di plichi elettorali da effettuarsi a cura delle sezioni elettorali dei Comuni.



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Ragusa
Servizio Contabilità e Gestione Finanziaria*

⑥ **Spese per la propaganda elettorale.**

Sono rimborsabili le spese per la disciplina della propaganda elettorale, ivi comprese quelle per l'acquisto di materiale di consumo vario, ritenuto indispensabile per l'installazione dei tabelloni per la propaganda elettorale.

Al riguardo, anche per l'acquisto dei tabelloni elettorali, trattandosi di beni che, pur subendo un progressivo ma lento deterioramento, consentono utilizzi per periodi superiori all'anno, in analogia con quanto sopra rappresentato per le cabine elettorali, si ritiene di poter individuare in almeno 10 anni la vita utile dei tabelloni stessi.

⑦ **Spese postali** anticipate dai Comuni per la revisione straordinaria delle liste elettorali, eventualmente sostenute prima dell'apertura dell'apposito conto di credito.

⑧ **Spese per le altre necessità non previste nella precedente elencazione**, purché legittimamente assunte e ritenute indispensabili per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle consultazioni.

Il rimborso delle spese anzidette avverrà a condizione che esse riguardino oneri effettivamente sostenuti per adempimenti organizzativi affidati ai Comuni, ***in misura riconosciuta congrua dai competenti organi tecnici***, con il rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti nelle singole materie e per le quali sia dimostrata, con formale documentazione, l'esplicita necessità per l'organizzazione tecnica e la preparazione delle consultazioni.

Non rientrano, ovviamente, fra le spese da rimborsare, gli oneri conseguenti all'espletamento di funzioni, di interesse statale o meno, per i quali le relative leggi prevedono già la competenza comunale a sostenerli.



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Ragusa
Servizio Contabilità e Gestione Finanziaria*

RENDICONTAZIONE DELLE SPESE

E' da premettere che per tutte le forniture e per tutte le prestazioni, le cui spese verranno rimborsate dallo Stato, le Amministrazioni Comunali sono tenute ad osservare, nella maniera più scrupolosa, le norme regolamentari eventualmente adottate, nonché le vigenti disposizioni della legge e del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

Appena ultimati i pagamenti, i Comuni dovranno redigere apposito *rendiconto* che deve essere inviato con la massima sollecitudine e, in ogni caso, entro il termine perentorio di sei mesi dalla data delle consultazioni, pena la decadenza dal diritto al rimborso espressamente sancito dal citato D.L. n° 8/1993, convertito con modificazioni, dalla Legge 19/03/1993, n° 68, con l'esplicita dichiarazione di non avere altre spese per le quali chiedere il rimborso.

Pertanto, detto rendiconto dovrà essere presentato entro il 7 Dicembre 2009.

Questa Prefettura non effettuerà rimborsi relativi a rendiconti per i quali sia stato violato il termine perentorio di presentazione.

Tali rendiconti, sottoscritti dal responsabile del servizio, devono avere a corredo i seguenti documenti giustificativi, tutti in originale e copia autentica, salvo le eccezioni indicate caso per caso:

- 1) copia degli atti di liquidazione delle spese e, per quanto riguarda il lavoro straordinario, anche delle determinazioni di autorizzazione, ai sensi della Legge n°68/1993, con allegati i prospetti riepilogativi contenenti i nominativi dei dipendenti con l'indicazione, a fianco di ognuno, del numero delle ore complessivamente autorizzate e liquidate.
- 2) mandati di pagamento *originali*, con le quietanze dei percipienti e completi del timbro a calendario del Tesoriere con la legenda " **PAGATO** " nonché la firma dell'ufficiale pagatore (art. 528 I.G.S.T.). Qualora i pagamenti siano effettuati mediante l'emissione di mandati collettivi con l'indicazione dei creditori e degli importi riportati su fogli separati, questi devono essere (art. 470 I.G.S.T.):
 - a) uniti al titolo con mezzo idoneo ad impedirne la separazione;
 - b) muniti del timbro d'Ufficio nel punto di congiunzione di ciascun foglio;
 - c) muniti delle firme degli stessi Organi dell'Amministrazione che hanno firmato il mandato nonché dei percipienti;
 - d) muniti del bollo a calendario e della firma del Tesoriere attestanti l'avvenuto pagamento.

Analogamente a quanto indicato ai punti c) e d) di cui sopra deve provvedersi qualora i nominativi dei creditori e gli importi siano riportati a tergo del mandato.

Nel caso in cui l'estinzione del titolo di spesa abbia luogo in una delle forme agevolative previste dall'art. 17 del D.P.R. 19/06/1979, n° 421, che qui si intende integralmente richiamato, è necessario che ciò avvenga su richiesta scritta del creditore e con espressa annotazione sul titolo di spesa. In tal caso il Tesoriere deve provvedere anche ad allegare al titolo la documentazione prescritta dal citato art. 17 (dichiarazione di accreditamento o commutazione, completa degli estremi dell'operazione e del timbro a firma del Tesoriere, ricevuta della raccomandata postale ed avviso di



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Ragusa

Servizio Contabilità e Gestione Finanziaria

ricevimento della stessa raccomandata circa la spedizione dell'assegno circolare, etc...) ed il Comune ad allegare la richiesta scritta del creditore.

A corredo dei conti consuntivi saranno a suo tempo prodotte, in luogo degli anzidetti mandati originali, le copie conformi degli stessi. Per i soli Comuni che pagano lo straordinario mensile insieme allo stipendio, è ammessa l'esibizione di copia conforme dei mandati stessi, degli atti di liquidazione del solo straordinario elettorale e di dichiarazione formale, firmata dal Segretario Comunale e dal Dirigente addetto, nella quale si attesti sotto la propria responsabilità che nel mandato globale esibito in copia sono comprese tutte le partite indicate analiticamente nel provvedimento di liquidazione.

Per il **Comune di RAGUSA**, attesa la rilevante mole della documentazione relativa al lavoro straordinario, è consentito di esibire, in luogo degli originali o delle copie dei mandati, apposita dichiarazione attestante gli estremi completi dei singoli mandati, e l'avvenuta estinzione dei titoli. Gli atti devono essere tenuti a disposizione di questo Ufficio fino alla scadenza dei termini relativi alla responsabilità amministrativa sulle liquidazioni e sui pagamenti;

- 3) fatture analitiche concernenti forniture e trasporti vari o stampa di manifesti non forniti direttamente dallo Stato, etc... Tali fatture, redatte su carta intestata delle ditte, complete di codice fiscale, e regolari agli effetti dell'I.V.A. o dell'imposta di bollo sulla quietanza, devono riportare i **visti di regolarità della fornitura e/o dei lavori, di presa in carico ove occorra e di liquidazione, firmati dal responsabile del servizio, nonché i visti di congruità del prezzo e di collaudo della fornitura e/o dei lavori, firmati dal Tecnico comunale;** dette fatture devono contenere inoltre l'indicazione, debitamente sottoscritta, degli estremi dei mandati di pagamento relativi;
- 4) copia autentica dei contratti eventualmente stipulati per le varie forniture o prestazioni;
- 5) prospetti di liquidazione delle competenze corrisposte ai componenti dei seggi elettorali (*mod. A*); documentate tabelle (*mod. B*) per i trattamenti di missione, nonché prospetto riepilogativo (*mod. C*);
- 6) tabelle di liquidazione del trattamento di missione ai dipendenti comunali, corredate, ai sensi degli artt. 8 e 15 della Legge 18/12/1973, n° 836:
 - del provvedimento di incarico contenente il giorno e l'ora di inizio della missione;
 - della dichiarazione dell'Ufficio presso il quale o nella cui giurisdizione è stata effettuata la missione circa il giorno e l'ora di inizio del viaggio di ritorno.

Inoltre, ricorrendo il caso, è necessario allegare alla predetta tabella anche:

- istanza con cui il dipendente, qualora l'utilizzo dei servizi pubblici di linea sia inconciliabile con lo svolgimento della missione, ha chiesto l'autorizzazione all'uso del proprio mezzo di trasporto con l'esplicita dichiarazione di sollevare l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità circa l'uso del mezzo stesso;
 - relativa autorizzazione rilasciata dal Sindaco;
 - attestato di distanza chilometrica;
 - ogni altro eventuale documento necessario (biglietti, fatture, etc...);
- 7) quietanze originali relative ai versamenti dell'I.R.P.E.F. trattenuta, quietanze originali dei versamenti dei contributi a carico dei dipendenti e dell'Amministrazione che, comprendendo eventualmente anche importi riguardanti pagamenti diversi, devono contenere la seguente dichiarazione, sottoscritta dal Segretario Comunale e dal Dirigente addetto, datata e munita del bollo d'Ufficio:



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Ragusa

Servizio Contabilità e Gestione Finanziaria

"Si dichiara che nell'importo globale della presente quietanza, ammontante a complessivi Euro _____, è compresa la somma di Euro _____, riferita ai contributi _____ a carico dei dipendenti ed a carico dell'Amministrazione, operati sul compenso per lavoro straordinario elettorale prestato in occasione delle consultazioni elettorali del 6 e 7 Giugno 2009, durante il mese di _____, di cui ai mandati di pagamento nn° _____ del _____".

- 8) dichiarazione sottoscritta dal Sindaco e dal Dirigente addetto o dal responsabile del servizio, nella quale gli stessi attestino, sotto la propria responsabilità, che il lavoro straordinario prestato dai *Vigili Urbani* è stato effettuato per servizi **"NON CONFIGURABILI COME ORDINE PUBBLICO"**;
- 9) duplice copia del riepilogo delle spese per lavoro straordinario, compilato in conformità all'apposito **allegato "A"**, che si allega in unico esemplare;
- 10) duplice copia del riepilogo di tutte le spese a carico dello Stato per la consultazione di cui trattasi, compilato in conformità all'apposito **allegato "B"**, che si allega in unico esemplare.

In sintesi, il rendiconto che ciascun Comune deve produrre ai fini del rimborso deve essere articolato sostanzialmente in tre parti che, di seguito, si evidenziano brevemente. Viene indicato, inoltre, per ciascuna delle suddette tre parti, la documentazione che necessariamente deve essere allegata, pena l'esclusione dal rimborso:

A) COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI

- modelli **A**, documentate tabelle di missione (modelli **B**) eventualmente spettanti ai Presidenti dei seggi;
- mandati di pagamento in originale e copia autentica;
- modello **C** riepilogativo.

B) COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO

- copia autentica della preventiva determinazione autorizzativa;
- copie autentiche dei preventivi atti di liquidazione;
- mandati originali di pagamento ai dipendenti, di importo complessivo pari a quello di colonna **8** dell'allegato **"A"**;
- mandati originali di versamento dei contributi a carico dei dipendenti e dell'Ente, di importo complessivo pari a quello di colonna **10** dell'allegato **"A"**;
- quietanze originali di versamento dei contributi di cui al precedente punto, di importo anch'esso pari a quello di colonna **10** dell'allegato **"A"**;
- mandati originali di versamento dell'I.R.Pe.F., di importo pari a quello di colonna **7** dell'allegato **"A"**;
- quietanze originali di versamento dell'imposta di cui al precedente punto, anch'essa di importo pari a quello di colonna **7** dell'allegato **"A"**;
- duplice copia dell'**allegato "A"**;
- dichiarazione sul lavoro straordinario svolto dai Vigili Urbani;
- copia autentica dell'atto di approvazione del rendiconto di cui trattasi.



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Ragusa

Servizio Contabilità e Gestione Finanziaria

C) RIMANENTI SPESE

*Devono essere raggruppate per voci omogenee e rieptologate in duplice copia sull'**allegato "B"**.
Per la documentazione si rinvia a quanto dettagliatamente esposto in precedenza.*

Si rammenta che tutta la documentazione di cui sopra dovrà essere prodotta rispettivamente **in originale e in copia, autenticata per la conformità all'originale.**

E' in facoltà di questo Ufficio richiedere ogni ulteriore documentazione necessaria per l'accertamento, caso per caso, dell'ammissibilità a rimborso delle spese in base a norme di legge ed alle istruzioni sopra illustrate.

E' il caso di ribadire, infine, che, stante la limitatezza dei fondi che verranno accreditati, **è indispensabile che le spese siano contenute nei limiti strettamente necessari.**

Si ritiene utile, in ultimo, rammentare che il rendiconto in questione deve pervenire, come già prima precisato, **inderogabilmente entro il termine perentorio del 7 DICEMBRE 2009**, in osservanza a quanto disposto dalle norme dettate dal citato art. 2, 4° comma, del D.L. 18/03/1994, n° 187, ed in considerazione della speciale modalità di finanziamento che non consente deroghe.

Quanto sopra anche al fine di poter provvedere con la necessaria tempestività all'esame dei rendiconti e degli atti allegati, evitando, così, di non ammettere a rimborso quelli pervenuti successivamente al prescritto termine sopra indicato.

Si provvederà, eventualmente, ad emanare apposito decreto formale di rimborso, solo quando siano state escluse delle spese non ammissibili a rimborso precisando, tra l'altro, che il **provvedimento stesso è da ritenersi definitivo**. Avverso detto decreto l'Ente ha la facoltà, entro il termine di **60 giorni**, di proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente o, in alternativa, entro il termine di **120 giorni**, di proporre ricorso straordinario al Capo dello Stato.

ANTICIPAZIONI

Per fare fronte alle spese, che i Comuni sono tenuti ad anticipare, questo Ufficio predisporrà, allorquando verranno accreditate dal Ministero dell'Interno, l'emissione degli ordinativi di pagamento per la corresponsione di acconti, con accreditamenti, a norma delle vigenti disposizioni, in contabilità speciale esistente presso la locale Sezione Provinciale di Tesoreria dello Stato.

Si prega di richiamare la particolare attenzione dei Segretari Comunali, dei Dirigenti addetti e dei responsabili dei servizi sulle disposizioni innanzi impartite.

In ordine a quanto precede, si prega di fornire sollecita assicurazione di adempimento.

IL PREFETTO
(Fanara)